



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2022

IN QUESTO NUMERO

- Marchio Internazionale WIPO - sempre più una opportunità
- Nuova Riforma del Codice di Proprietà Industriale: approvato il disegno di legge di revisione
- Nomi a dominio NFT: una nuova rivoluzione in vista?

IN THIS ISSUE

- The WIPO International Trademark - increasingly an opportunity
- New reform of the Industrial Property Code: bill approved
- NFT domain names: a coming revolution?

MARCHIO INTERNAZIONALE WIPO - SEMPRE PIÙ UNA OPPORTUNITÀ

Con l'adesione del Cile al Protocollo di Madrid relativo alla estensione internazionale dei marchi (dal 4 luglio 2022) nonché immediatamente dopo (dal 7 luglio 2022) dell'isola di Capo Verde, il numero dei paesi tutelabili tramite il c.d. Marchio Internazionale è ora ancor più elevato e riguarda una percentuale molto elevata dei territori commercialmente "interessanti".

Oltre ai territori europei (Unione Europea inclusa), ai numerosissimi paesi asiatici e del Nord America (Canada, Messico e, ovviamente, Stati Uniti d'America) nonché ulteriori nazioni quali Australia, Cuba, Emirati Arabi, ecc..., anche il numero dei paesi del Sud America inizia a crescere.

Se fino a pochi anni fa non era ipotizzabile l'adesione al Marchio Internazionale di paesi sudamericani, con il Cile sono ora ben tre (hanno infatti già aderito Brasile e Colombia) quelli che fanno parte del Protocollo di Madrid e, tra l'altro, si tratta forse degli stati in cui l'interesse commerciale è più elevato.

L'adesione di paesi sudamericani è da ritenere piuttosto inaspettata in quanto sono nazioni fondamentalmente "importatrici di marchi" da ogni altra area geografica (Nord America, Europa e Asia) e, anche per tale motivo, le resistenze interne degli operatori del settore alla adesione al Protocollo di Madrid nei vari paesi sono sempre state decisamente vigorose; infatti, registrare un marchio in un determinato paese tramite l'estensione di un Marchio

THE WIPO INTERNATIONAL TRADEMARK - INCREASINGLY AN OPPORTUNITY

Chile's accession (on 4 July 2022) to the Madrid Protocol for the international registration of trademarks, closely followed (7 July 2022) by the island of Capo Verde, will add to the large number of countries covered by the international trademark system, which now includes most commercially attractive territories.

The system already covers the European states (including the EU), much of Asia and North America (Canada, Mexico and, obviously, the US), as well as other countries such as Australia, Cuba and the UAE, while the number of South American countries is also on the rise.

Until recent years the accession of South American countries to the international trademark system seemed an unlikely proposition. Now the inclusion of Chile brings to three (following Brazil and Colombia) the number of states that have signed up to the Madrid Protocol, which also happen to be perhaps the most interesting territories from a business point of view.

Accession of the South American territories came as an unexpected move, since they are essentially 'importers' of trademarks from other geographical areas (North America, Europe and Asia). Domestic resistance to accession by sectoral stakeholders has always been very strong in these states,

Internazionale, significa non dover utilizzare i servizi dei mandatori locali che, conseguentemente, hanno una considerevole riduzione delle loro attività.

L'adesione di nuovi paesi al Marchio Internazionale è ovviamente una notizia non particolarmente piacevole anche per gli operatori del settore di altre aree geografiche inclusi noi europei in quanto, queste continue e ricorrenti adesioni, sono una costante erosione del potenziale numero dei depositi da effettuare con conseguente limitazione delle attività e relativi introiti.



Chi, come me, ha iniziato ad occuparsi di marchi negli anni '80 si ricorda quando per estendere territorialmente la tutela di un marchio era necessario attivare pratiche nazionali pressoché ovunque fatta eccezione per quei pochi paesi, fondamentalmente europei, che aderivano al Protocollo di Madrid; inoltre, per svariate nazioni, era necessario procedere a depositi singoli per ogni classe di interesse (paesi mono-classe - vedi ad esempio la Gran Bretagna) nonché, in alcuni casi, era necessario considerare l'esistenza di classificazioni nazionali (vedi ad esempio il Giappone) quale ulteriore elemento da tenere in considerazione per la definizione del prospetto e del preventivo da presentare al Cliente.

Il Marchio Internazionale, originariamente regolamentato solo dall'Arrangement di Madrid (il Protocollo di Madrid è entrato in vigore solo nel corso del 1989) risale infatti al 1891, la Svizzera e l'Italia sono entrati a far parte rispettivamente nel 1892 e nel

1894, mentre il Giappone è entrato nel 1899. L'estensione del marchio internazionale, che significa non dover utilizzare i servizi dei mandatori locali che, conseguentemente, hanno una considerevole riduzione delle loro attività, è una notizia non particolarmente piacevole anche per gli operatori del settore di altre aree geografiche inclusi noi europei in quanto, queste continue e ricorrenti adesioni, sono una costante erosione del potenziale numero dei depositi da effettuare con conseguente limitazione delle attività e relativi introiti.

Neither will new contracting parties to the international trademark system be greeted warmly by those working in the sector elsewhere, Europe included, since continuous new accessions mean fewer potential filings, less business and lower revenues.

Those of us like myself who started working with trademarks in the 1980s remember a time when extending protection for a trademark territorially meant launching national procedures almost everywhere, with the exception of a few countries, basically in Europe, that were parties to the Madrid Protocol. What is more, in many countries separate filings had to be made for each relevant goods class (in 'mono-class' countries such as the UK) while in some cases national classification systems (such as that existing in Japan) also had to be taken into account when presenting a proposal and quotation to a client.

International trademarks were originally only governed by the Madrid Agreement (the Madrid Protocol only came into force in 1989), which dated back to 1891, Switzerland and Italy joined it respectively in 1892 and 1894 and was

1894, sono stati tra i primissimi paesi ad aderire unitamente al Belgio, alla Francia, alla Spagna, al Portogallo e al Sudan; comunque negli anni '80 il numero complessivo dei paesi aderenti era poco più di una ventina (il Regno Unito ha aderito nel 1995).

A quel tempo, nel caso in cui un Cliente fosse interessato ad ampliare territorialmente la protezione del proprio marchio, era necessario dar corso a innumerevoli depositi e a tal fine era pressochè indispensabile (o quasi) conoscere le normative e le formalità di deposito (paesi mono-classe, multi-classe, classificazioni nazionali, documentazione richiesta, ecc...) nei singoli Registri nazionali per poter assistere al meglio e con la massima professionalità la propria clientela.

Ovviamente, la moltitudine di depositi nazionali da effettuare richiedeva un impegno non indifferente per definire specifiche strategie di tutela e poter offrire ai Clienti un servizio competitivo che, ovviamente, prevedeva la selezione di professionisti esteri competenti e affidabili la cui identificazione era già di per sé attività impegnativa e dispendiosa considerando che, a quel tempo, non si poteva ancora disporre del "web".

In seguito a quanto esposto, ritengo che per i professionisti del settore l'ampliamento dei territori tutelabili con il Marchio Internazionale ha comportato, oltre che la riduzione del numero dei potenziali depositi da effettuare, un approccio professionale diverso e, se vogliamo, alle volte semplificato.

L'ampliamento dei territori tutelabili si è viceversa rivelato una grande opportunità per i Clienti che ora hanno la possibilità di proteggere con un solo deposito un'area geografica veramente ampia che riguarda quasi tutto il mondo inclusi territori non convenzionali (ad esempio Samoa e Sao Tome & Principe che tanti bei pensieri richiamano ma non certo la protezione di un marchio); non solo, possono con la procedura denominata "estensione territoriale tardiva" ampliare la protezione ai nuovi paesi aderenti e a quelli che non sono stati selezionati in fase di deposito originale e infine, ma certamente non meno rilevante, consentono un notevole risparmio economico sia nella fase di deposito che per il successivo mantenimento dei diritti acquisiti (rinnovo).

E' comunque doveroso tenere in considerazione che i vantaggi per i Clienti sono alle volte più apparenti che reali e, a fronte di un risparmio in fase di deposito anche molto significativo, c'è il fondato rischio in alcuni territori di incorrere in fase di registrazione o successivamente in formalità, contestazioni ed altro che non solo limitano il risparmio ma possono creare,

among the first countries to do so, together with Belgium, France, Spain, Portugal and Sudan. By the 1980s, there were still only about 20 member states (United Kingdom joined in 1995).

In those days, if a client wanted to extend protection for their trademark territorially, this involved endless filings, which in turn required knowledge of the filing rules and formalities of the individual national registries (including mono-class and multi-class systems, national classifications, document requirements and so on) if a proper professional service were to be offered.

The large number of national-level filings involved considerable work to define tailored protection strategies and offer clients a competitive service. This also meant selecting competent and reliable foreign attorneys, and simply finding them was a demanding and costly task in the pre-internet era.

I therefore believe that, from a sectoral point of view, the territorial extension of the international trademark system has brought with it not just a reduction in the number of potential filings to be made, but also a different and often, it could be said, simplified professional approach.

On the other hand, additional territorial coverage has greatly benefitted clients, who can now use a single filing to seek protection over an enormous area that takes in most of the world, including many 'unconventional' territories (for example Samoa or Sao Tome & Principe, which bring to mind many pleasant things, but hardly trademark protection). Furthermore, the territorial extension procedure can be used subsequently to extend coverage to newly acceding countries that were not named when originally filing, which also, and equally importantly, involves considerable financial savings both at the filing stage and when maintaining the rights acquired (renewal).

It should be noted, however, that such advantages for clients are often more apparent than real, and while very considerable savings can be made when filing, there is a significant risk that opposition or other issues might arise on registration or during subsequent formalities that would not just wipe out any financial gains but involve not just unforeseen and unforeseeable costs but also unexpected situations that are not always easy to resolve.

Essentially, the international trademark is without doubt a

oltre a costi non preventivabili e preventivati, situazioni indesiderate e non sempre di facile gestione.

In conclusione, il Marchio Internazionale è indubbiamente uno strumento molto valido ed economico per estendere territorialmente la tutela di un marchio che può e deve essere sfruttato nel miglior modo possibile tenendo però sempre in considerazione che vi possono essere rischi e situazioni che sarebbe bene evitare possibilmente con l'assistenza professionale di consulenti che, nonostante la riduzione dei depositi, hanno mantenuto un grado di preparazione tale da permettere di sfruttare i vantaggi e minimizzare i rischi.

Gianluigi Volontè
Trademark Attorney

NUOVA RIFORMA DEL CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE: APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE DI REVISIONE

In data 6 aprile 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di revisione del Codice di proprietà industriale, inserito all'interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale che era stato definito con decreto ministeriale del 23 giugno 2021, previa consultazione pubblica.

In una nota ufficiale pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, la legge di revisione viene presentata come un intervento "funzionale a tutela della proprietà industriale che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo".

Il disegno di legge introduce molte novità, sia di natura sostanziale, che di carattere burocratico-amministrativo.

Tra le prime, appaiono particolarmente significative quelle contenute nel Capo I dal titolo "il Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale" (artt. 1-6 DDL)

L'art. 1 prevede infatti un rafforzamento della tutela delle

valid and low-cost way to extend territorial coverage for a trademark. But it can and must be used properly, always remembering that risks and surprises may well lie ahead that might better be avoided, ideally with the professional help of attorneys who, despite declining filings, still count on skill-sets that allow them to take advantage of opportunities while minimising risks.

Gianluigi Volontè
Trademark Attorney

NEW REFORM OF THE INDUSTRIAL PROPERTY CODE: BILL APPROVED

On 6 April 2022 the Italian Council of Ministers approved draft legislation reforming the Industrial Property Code (IPC), within the framework of a Strategic Plan to overhaul the IP system laid down by Ministerial Decree of 23 June 2021, following public consultation.

The official note published by the Ministry of Economic Development describes the reform as 'aimed at protecting industrial property and reinforcing the technological and digital competitiveness of Italian enterprises and research centres by facilitating and enhancing awareness, use and the spread of the patent protection system to stimulate investment and technology transfer of inventions from the research environment to the manufacturing world.'

The draft legislation introduces a whole range of new items, some substantive and others bureaucratic and administrative.

Chapter I (Articles 1-6) of the bill, entitled 'Strengthening the competitiveness of the national system and IP protection' contains a number of very important novelties falling under the first heading.

Indeed, Article 1 provides for enhanced protection of geographical indications (GIs) and designations of origin (PDOs) of products, banning any registration of trademarks evoking, pirating or imitating such indications and designations. Article 13 further strengthens protection for GIs and PDOs, extending locus standi for initiating opposition

indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti, con l'introduzione del divieto di registrare come marchi i segni evocativi, usurpativi o imitativi di tali indicazioni e denominazioni. Un ulteriore rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine è peraltro previsto al successivo art. 13 del DDL, che propone di ampliare la legittimazione attiva, per la proposizione dell'opposizione avverso domande di marchio innanzi l'Ufficio Brevetti, ai soggetti legittimati a tutelare i diritti di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e, in assenza di Consorzi, al Ministero delle politiche agricole e alimentari.

L'art. 2 DDL, introduce un ampliamento della protezione dei disegni e modelli, in quanto prevede la possibilità per chi ne ha interesse di richiedere una protezione temporanea per i disegni e modelli presentati in fiere o eventi espositivi, in Italia o all'estero (purché si tratti di un Paese che accorda reciprocità di trattamento): se richiesta, tale protezione temporanea attribuisce la priorità della domanda di registrazione qualora si proceda al deposito entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

Di particolare rilievo è poi la novità introdotta dall'art. 3 DDL, cioè il superamento del meccanismo del "Professors' Privilege" previsto dall'attuale formulazione dell'art. 65 CPI, che attribuisce la proprietà delle invenzioni sviluppate in ambito accademico ai professori o ricercatori che le hanno concepite: il novellato art. 65 CPI prevede infatti che la titolarità delle invenzioni sia attribuita alla struttura di appartenenza dell'inventore, e solo in caso di inerzia della struttura, al ricercatore, fatto salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Viene inoltre previsto l'inserimento dell'art. 65 bis CPI, con il quale viene riconosciuta formalmente la possibilità per le istituzioni universitarie, gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, volto alla promozione e alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche per mezzo della collaborazione con le imprese.

proceedings against trademark applications before the Italian Patent and Trademark Office to all parties entitled to protect the rights of GIs and PDOs, including, in the absence of consortiums, the Ministry of Agricultural and Food Policies itself.


Article 2 of the bill extends the scope of design protection, providing for the option to apply for temporary protection of designs displayed at trade fairs or exhibitions in Italy or abroad (in countries where reciprocal treatment is granted). Where such temporary protection has been applied for, application for registration is fast-tracked provided it is filed within six months from the date on which the designs – or the products into which they are incorporated or to which they are applied – were displayed.

Article 3 of the bill introduces an important new element: removal of the 'Professors' Privilege' mechanism as it exists in the current wording of Article 65 IPC, which assigns ownership of inventions developed in the academic area to the academics or researchers who conceived them. Under the amended wording of the article, ownership of inventions is granted to the organisation within which the inventor works, and to the researcher only in cases where no claim is made by the organisation, notwithstanding the inventor's right to be recognised as author.

A new Art. 65-bis has also been added to the IPC, formally recognising the right of university institutions, public research bodies, hospitals and care institutions of a scientific nature to set up a technology transfer office to promote and exploit IP rights, where relevant through cooperation with companies.

Also in the patent area, Article 5 of the bill deals with maintenance of the filing date as the priority date of a patent application where filing fees are not paid immediately. Updating Article 148 IPC, the provision allows filing fees to be paid within one month from the filing date without affecting priority.

Article 6 of the bill deals with Article 198 IPC on prior



Sempre in tema di brevetti, l'art. 5 DDL è dedicato alla Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito, e (innovando l'art. 148 CPI) prevede che il pagamento dei diritti di deposito possa essere effettuato entro un mese dalla presentazione della domanda di brevetto, disponendo che in tal caso, ai fini della priorità resta ferma la data di presentazione della domanda.

L'art. 6 DDL interviene poi sull'art. 198 CPI in tema di controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, prevedendo, da un lato, l'abbreviazione da 90 a 60 giorni del termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di autorizzazione e, dall'altro, che l'autorizzazione debba essere richiesta anche laddove l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali, la cui capogruppo abbia sede legale all'estero, e laddove l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.

Il Capo II del DDL contiene invece una serie di misure volte alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure.

In quest'ambito, si inseriscono ad esempio la riduzione dei termini (da quaranta a trenta giorni) previsti dall'art. 136 quinquies CPI per la convocazione delle parti in udienza davanti alla Commissione dei Ricorsi (art. 9 DDL), la soppressione dell'obbligo di trasmissione della documentazione cartacea nonché la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 10 DDL).

Vengono inoltre semplificate le procedure di concessione di nuove varietà vegetali, mediante la modifica dell'art. 170 CPI (art. 12 DDL).

Di particolare interesse tra le disposizioni previste al Capo III (che prevede norme di coordinamento ed adeguamento), è la modifica proposta all'art. 129 del CPI: l'art. 20 del DDL è infatti volto ad eliminare il divieto di sequestro in ambito civilistico dei prodotti in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nello Stato, rendendo tale rimedio esperibile analogamente a quanto già previsto per la misura della descrizione.

Il disegno di legge andrà adesso al vaglio del Parlamento.

Rossella Solveni
Attorney at law

checks of patent applications of relevance to national defence. On the one hand, the tacit consent period for authorisation of such applications is shortened from 90 to 60 days; on the other hand, authorisation must also be sought where the inventor works in Italian branches of multinational companies (if the parent company's registered office is located abroad) in cases where, prior to filing the application, the inventor has assigned the invention forming the subject matter of the patent.

Chapter II of the bill contains a series of measures covering administrative simplification and digitising of procedures.

These include (Article 9) the reduction from 40 to 30 days of the time limits under Article 136-quinquies IPC for summoning the parties to a hearing before the Board of Appeal, removal of the obligation to send paper documents and simplification of the methods for access to and use of the Italian Patent and Trademark Office electronic filing system (Article 10).

Furthermore, Article 170 IPC is amended by Article 12 of the draft legislation, simplifying procedures for granting new plant varieties.


Chapter III lays down rules for coordination and adjustment. Of particular importance is Article 20, amending Article 129 IPC and removing the prohibition on civil law seizure of products at official or officially recognised exhibitions within the state, which means this remedy will now be available in the same way as the description measure.

The bill will now be put before Parliament.

Rossella Solveni
Attorney at law

NOMI A DOMINIO NFT: UNA NUOVA RIVOLUZIONE IN VISTA?

Negli ultimi mesi si è iniziato a parlare sempre più frequentemente di “nomi a dominio NFT”, ovvero di nomi a dominio la cui regolamentazione e gestione è completamente slegata da quella centralizzata che abbiamo conosciuto nel corso degli anni e che siamo abituati ad utilizzare, in quanto basata sulla tecnologia “blockchain” (quella su cui si basano le



criptovalute) che non ha nulla a che vedere con la gestione dei nomi a dominio regolamentata dall'ICANN (l'ente internazionale preposto alla loro registrazione e gestione dei nomi a dominio basati sui DNS).

Per cercare di comprendere perlomeno in maniera basilare la funzione di questa nuova tipologia di domini, cerchiamo di spiegare brevemente cosa sia un NFT (non-fungible token). Questo termine si riferisce ad un oggetto digitale unico e protetto, in poche parole un atto di proprietà di oggetto digitale (ad esempio un'opera d'arte digitalizzata, ma anche un marchio d'impresa protetto nel mondo “NFT”).

Di conseguenza, anche un dominio può essere registrato come “NFT”: la differenza principale sta nella sua gestione e dal fatto che non è sottoposto ad alcuna regolamentazione.

Se i nomi a dominio che conosciamo oggi vengono tutti gestiti in maniera centralizzata, un dominio NFT non è infatti gestito da alcuna organizzazione: tutte le informazioni e i contenuti del dominio (dai dati del titolare al sito vero e proprio) sono salvati nella blockchain (che possiamo comparare ad una rete peer-to-peer), rendendolo quindi indipendente dai vari registrar e/o dai fornitori dei servizi web regolamentati e riconosciuti dall'ICANN.

NFT DOMAIN NAMES: A COMING REVOLUTION?

In recent months there has been more and more talk of ‘NFT domain names’, or domain names that are regulated and managed in a way completely unconnected to the centralised system we have come to know and use over the years. They are instead based on the ‘blockchain’ technology (also underlying cryptocurrencies) that has

nothing to do with domain name management as governed by ICANN (the international body set up to register and manage domain names under the domain-name system, or DNS).

To get at least a basic idea of how this new domain-name technology works, it is best to start with a little background on non-fungible tokens (NFTs). The term refers to a unique and protected digital object, in other words a digital object (for example a digitised work of art, but also a trademark protected in the NFT world) protected by a sort of property deed.

It follows that a domain name can also be registered as an NFT: the main difference is in how it is managed and the fact that it is not subject to any form of regulation.

While management of domain names as we currently know them is centralised, an NFT domain name is not managed by any organisation: all of its information and content (from the owner's data to the site itself) is saved onto a blockchain (which is similar to a peer-to-peer network), rendering it independent of the various registrars and/or web service providers recognised and governed by ICANN.

This also makes any website impossible to censor or block,

Tutto ciò rende inoltre incensurabile ed impossibile da bloccare qualsiasi sito web, argomento questo che potrebbe aprire una ulteriore e complessa discussione legata al mondo della blockchain ma che non affronteremo in questo articolo.

Tuttavia, l'offerta per i domini NFT rimane ancora un segmento di nicchia: se, come detto, per i domini "classici" la gestione viene affidata all'ICANN (che "rilascia" il dominio se non viene pagata la quota di rinnovo), i domini NFT vengono direttamente acquistati dai titolari (a seconda delle estensioni disponibili i prezzi possono superare di molto i 10.000 \$) che ne rimarranno in possesso sino a quando non saranno loro a decidere di venderlo.

Se quest'ultimo aspetto può essere considerato vantaggioso, c'è da dire però che, a livello di fruizione, la maggior parte dei browser che utilizziamo oggi non supporta la tecnologia su cui sono basati i domini NFT: possono essere resi compatibili solamente attraverso l'installazione di specifici plug-in, cosa che però può risultare difficile all'utente "medio".

Un altro motivo per cui tale tipologia di domini viene ancora considerata "di nicchia" è la mancanza di fornitori (i cosiddetti provider) che possono assistere il Cliente nel processo di registrazione, considerato anche che il processo di registrazione di un dominio NFT deve essere necessariamente associato ad un portafoglio di criptovalute, materia che oggi è ancora difficile da comprendere ed affrontare anche per gli addetti del settore.

Considerata però la velocità con cui queste nuove realtà si stiano affacciando sul mercato globale, le cose potrebbero cambiare in meno tempo di quanto si possa pensare: per questo motivo è necessario che le aziende inizino a pensare di tutelare la propria Proprietà Intellettuale anche in questa nuova realtà - seppur ancora semi-sconosciuta - in modo da non farsi trovare impreparate nel momento in cui si renderà necessario proteggerla anche nel mondo della blockchain.

Andrea Ghezzi
Trademark Assistant

something that might well open up a further and rather complex debate on the world of blockchain that we will not go into here.

However, provision of NFT domain names is still a niche segment: whereas, as has been seen, management of 'classic' domain names is entrusted to ICANN (which 'vacates' the domain on non-payment of the renewal fee), NFT domains are bought directly by their owners (for well over \$10,000 in the case of certain extensions), who retain ownership until they decide to sell.

Although this last aspect might be seen as a benefit, it should be noted from a user's point of view that most currently used browsers do not support the underlying technology for NFT domain names: they can only be made compatible by installing dedicated plug-ins, something that might be beyond the abilities of the average user.

Another reason why this type of domain name is still considered niche is the shortage of providers available to guide customers through the registration process, given that registration of an NFT domain name has to be associated with a cryptocurrency wallet, a process that even those working in sector still find hard to grasp and manage.

However, these new entrants onto the global market are arriving at speed, so things could be set to change surpassingly quickly: enterprises therefore need to keep these new - although still somewhat mysterious - developments in mind when it comes to protecting their intellectual property, if they want to be ready to protect it in the blockchain world.

Andrea Ghezzi
Trademark Assistant